PREMESSO CHE:

In data 19/11/1986 con Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n.780/86 è stato approvato il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina;

In data 12/05/1988 il CIPE con Delibera n.37 approva l'ammissione al finanziamento per la Regione Sicilia del Progetto per la realizzazione di un Nucleo Agro Industriale a San Piero Patti, per un importo di 38.431.000.000 di Lire, con una prima assegnazione di 21.902.000.000 di Lire;

In data 21/06/1988 il finanziamento per la realizzazione di un Nucleo Agro Industriale a San Piero Patti viene pubblicato nella GU Serie Generale n.144;

I lavori vengono consegnati in data 17/10/1988 al RTI Coop. Edilter, Edilfer S.P.A., Benedetto Versaci S.P.A.;

In data 29/01/1989 è stata rilasciata al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale la Concessione Edilizia n.1/89 per la realizzazione in località Sardella nel Comune di San Piero Patti, di un Nucleo Agro Industriale, da concludersi nel tempo contrattuale di 30 mesi;

In data 19/12/1991 l'A.S.I. ha inoltrato domanda di nuova Concessione Edilizia rappresentando l'impossibilità dell'ultimazione dei lavori;

In data 10/01/1992 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n1/92 fissando al 20/01/1993 la data per l'ultimazione dei lavori;

Con ordinanza del Sindaco del Comune di San Piero Patti del 20/04/1993 i lavori sono stati sospesi in attesa dell'approvazione della variante al progetto, da quella data i lavori non sono più ripresi;

L’opera, sottoposta a commissariamento ex art.13 della legge 135/97, è stata poi espunta dalla gestione commissariale con D.P.C.M. 15/12/1999;

Il 16/09/2003 con nota prot. 13994 l’USL n. 5 – Distretto di Patti – ha richiesto all’A.S.I. (affinché fosse mantenuto lo stato di conservazione del materiale suscettibile di danneggiamento in quanto esposto a fattori di deterioramento) di farsi carico di un programma di controllo e manutenzione delle strutture di coperture dei capannoni e dei manufatti esistenti, al fine di prevenire il rilascio e la dispersione di amianto, nonché un intervento di bonifica mediante rimozione del materiale stesso;

L’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Servizio Ispettivo, con nota prot. 5686/04, a seguito di nota prot.13994 del 16/09/2003 dell’Azienda Usl n.5 – Distretto di Patti – ha richiesto all’A.S.I. e all’Assessorato Regionale all’Industria della Regione Sicilia, di fornire notizie sulla “vicenda riguardante la presenza di fibre di amianto nella copertura dei capannoni dell’insediamento ASI in C/da Sardella, emersa a seguito di sopralluogo. Si vorrà poi indicare se il finanziamento di £. 38 mld assentito con fondi FIO, al netto dell’erogazione per lavori già disposta pari a circa 16 miliardi delle vecchie lire, sia ancora disponibile”;

All’interno dell’area sono stati realizzati n.32 capannoni a solo piano terra con struttura in cemento armato e coperture con capriate a due falde completi di tiranti ed arcarecci in struttura metallica, e superiori lastre ondulate in materiale di cemento amianto;

Con la L.R. n. 8 del 12/01/2012 si costituisce l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

All’Art. 19 della L.R. n. 8 del 12/01/2012, vengono posti in liquidazione i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale esistenti;
L’agglomerato di San Piero Patti rientra tra gli agglomerati industriali IRSAP della Sicilia, ed ha una superficie approssimativa di 26 ettari, in cui sono presenti 32 capannoni con copertura in fibra cemento amianto di cui 1 incendiato.

CONSIDERATO CHE:

Con la Legge 27 marzo 1992, n. 257 vengono introdotte “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

L’art.10 della Legge 257/92 stabilisce per le regioni l’obbligo di adottare il “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, individuandone contenuti minimi tra cui: e) controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio; f) rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; j) censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;

L’articolo 12 della Legge n. 257/92 definisce inoltre alcuni principi in materia di rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente, correlati ai seguenti obblighi: per le unità sanitarie locali, di effettuare “l’analisi del rivestimento” degli edifici in cui è presente amianto, istituire “un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici”, e comunicare “alle regioni … i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l)”; per le regioni, di disporre “la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile”, con oneri a carico dei proprietari degli immobili, nell’eventualità che “non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria”;

Con il D.P.R. 8 agosto 1994 è stato emanato un “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, con il quale sono state declinate nel dettaglio le modalità operative per dare attuazione ai principi definiti dagli articoli 10 e 12 della Legge 257/92;

Il Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 fissa– ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 – altre norme e metodologie tecniche per: il controllo e la bonifica dei siti industriali dismessi; la manutenzione e bonifica di unità prefabbricate contenti amianto; la manutenzione e bonifica di tubazioni e cassoni in cemento-amianto; estrazione ed uso di "pietre verdi", bonifica dei materiali costituiti da "pietre verdi";

Con l'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), è stata prevista la "realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza", mediante "il coinvolgimento delle Regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali";

Con l'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi abrogato, e sostituito dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), sono state definite le procedure operative per effettuare la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati (anche con riferimento all'amianto). Alle regioni è stato demandato in particolare l'onere di predisporre, sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, un'Anagrafe dei siti da bonificare che individui:gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;la stima degli oneri finanziari;

L'obbligo del censimento e dell'anagrafe dei siti da bonificare è stato ripreso dall'art. 251 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica;

Ai sensi dell'articolo 252 "Siti di interesse nazionale" del D. Lgs. 152/06, "i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni

culturali ed ambientali" (comma 1), e "sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto" (comma 2bis).

SI INTERROGANO

L' ASSESSORE REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Per conoscere quali provvedimento intendano, ciascuno per le proprie competenze, assumere con la massima urgenza per eliminare i rischi ambientali e per la salute pubblica legati alla presenza di un considerevole quantitativo amianto nelle coperture del sito in questione e al contempo quali iniziative, anche in termini di programmazione e co-progettazione con la comunità locale, si intendano sviluppare per la rifunzionalizzazione e rigenerazione delle strutture indicate nella presente interrogazione che possono ancora rappresentare uno strumento a sostegno dello sviluppo locale

In particolare se

il Nucleo Agro Industriale di C/da Sardella nel Comune di San Piero Patti è stato mai oggetto di verifica per essere inserito tra i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica;

quali indagini recenti sono stati fatti nel Nucleo Agro Industriale di San Piero Patti per verificare l'impatto sanitario ed ecologico di un'area di 26 ettari con 32 capannoni con copertura in fibra amianto;

il finanziamento di 38 Mld di Lire assentito con fondi FIO, sia stato interamente utilizzato o in parte ancora disponibile per interventi di bonifica e conversione dell'Area;

la bonifica e conversione dell'area è inserita nel Piano delle Opere Triennali dell'Irsap o sono stati programmati e previsti dalla Regione Sicilia e dall'Irsap interventi mirati per il rilancio dell'agglomerato Agro Industriale che impatta negativamente sull'economia del territorio di Patti, Librizzi e San Piero Patti.